



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 182 del 19/08/2026

Assessore Proponente: MONTAUTI DAVIDE

OGGETTO: CONTROVERSIA SIGG.RI ALBERTO BUSI - MARCO LORENZONI - FEDERICO PEZZOTTA/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N.110/2026 - DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE N.01/2024 DEL 10.04.2024

L'anno duemilaventisei addì diciannove del mese di agosto alle ore 10:45 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
PAOLINI CHIARA	VICE SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LENZI STEFANO	ASSESSORE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il disposto dell'art.48 del D.Lgs. 18.08.2024, n.267 e ss.mm.ii. in materia di competenza della Giunta Comunale;

Visto il ricorso, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 7.497 del 11.06.2024, presentato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana dai Sigg.ri Alberto Busi – Marco Lorenzoni – Federico Pezzotta, per l'annullamento del diniego del permesso a costruire n.01/2024 del 10.04.2024 e del Preavviso di diniego Prot. n.17981/2023 emesso dal Comune di Campo nell'Elba;

Considerato che il Comune di Campo nell'Elba non si è costituito nella prima fase di giudizio di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;

Dato atto che con Sentenza n.110/2026 il ricorso delle parti attrici è stato respinto;

Visto il ricorso notificato dal legale dei Sigg.ri Busi, Lorenzoni e Pezzotta, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 11.065 del 17.07.2026, presentato davanti al Consiglio di Stato per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.110/2026 pubblicata in data 21.06.2026, sopra specificata;

Ritenuto che nel caso specifico ricorrano i presupposti per opporsi alle richieste avanzate costituendosi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di conferire tempestivamente incarico legale per la tutela legale dell'Ente, individuando nell'Avv.to Giovanni Montana del Foro di Pisa idoneo soggetto, considerato che già ha difeso l'Ente in procedimenti relativi alla stessa materia;

Atteso che il Comune non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

Vista la comunicazione dell'Avv.to Giovanni Montana, acquisita al numero di Prot. 12.592 del 17.08.2026, con la quale viene quantificato il costo per la difesa legale dell'Ente avverso il ricorso per l'annullamento della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.110/2026 per un importo di € 5.030,33 omnia;

Ritenuto di dover procedere in merito, conferendo mandato all'Avv. Giovanni Montana del Foro di Pisa, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso presentato davanti al Consiglio di Stato dai Sigg.ri Busi Lorenzoni e Pezzotta per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.110/2026;

Dato atto che la somma presunta di € 5.030,33 occorrente per le spese di giudizio, troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del Bilancio di previsione pluriennale 2026/2028;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi integralmente richiamate:

1. di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento davanti al Consiglio di Stato promosso dai Sigg.ri Alberto Busi, Marco Lorenzoni e Federico Pezzotta per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento e/o la riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n.110/2026 pubblicata in data 21.06.2026 conferendo incarico all'Avv.to Giovanni Montana del Foro di Pisa;
1. di dare atto che la somma presunta di € 5.030,33 occorrente per le spese di giudizio, troverà imputazione al Codice di Bilancio 0102/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2026 del Bilancio di previsione pluriennale 2026/2028;
2. di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, il presente atto immediatamente eseguibile, in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 40 del 19.08.2026

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA